

Codice A1701B

D.D. 18 giugno 2021, n. 530

D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021. Legge regionale 1/2019. Disposizioni, per il 2021, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Apertura bando n. 2/2021 - contributi per l'attuazione di misure di prevenzione. Approvazione istruzioni operative.



ATTO DD 530/A1701B/2021

DEL 18/06/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021. Legge regionale 1/2019. Disposizioni, per il 2021, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Apertura bando n. 2/2021 – contributi per l'attuazione di misure di prevenzione. Approvazione istruzioni operative.

Vista la D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021 con la quale sono state approvate le disposizioni, per il sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, dando mandato alla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della deliberazione.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021: “Legge regionale 1/2019. Disposizioni, per il 2021, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese”.

Considerata la necessità di approvare le istruzioni operative relative alla deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, così come modificato con il Reg. (UE) n. 316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Richiamato che:

la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 istituisce in Piemonte l'Organismo pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 5 della legge regionale 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto:

della convenzione (approvata con DD n. 289 del 14/05/2020) stipulata con ARPEA in data 28/05/2020 (rep. n. 99 del 11/06/2020) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

che con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14/07/2020 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata, e che a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 29 luglio 2020 (nota ARPEA n. 5957 del 29 luglio 2020);

considerato che tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti, è compreso il processo di cui al presente provvedimento;

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il "Fondo Cosman e zootecnia" al quale afferiscono i fondi necessari per l'erogazione dei contributi relativi "Intervento ZOOCT04"- L.R. 70/96 "Piano di difesa del bestiame dalle predazioni da canidi (regime *"de minimis"*).

Dato atto che, il Programma di aiuto in regime *"de minimis"* (Reg. UE 1408/2013), è stato inserito dalla Direzione Agricoltura nella sezione Gestione Catalogo del SIAN ottenendo il "Codice Univoco Interno dell'Aiuto" SIAN-CAR 1002560.

Considerato che con la DD 327 del 14 aprile 2021 sono stati impegnati e liquidati ad ARPEA, per l'attuazione del programma in oggetto, fondi regionali per un importo complessivo di euro 300.000,00.

Stabilito che con successivo provvedimento si autorizzerà l'ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, all'erogazione del contributo regionale fino ad un massimo di € 300.000,00 agli allevatori regionali che verranno individuati con successiva determinazione dirigenziale del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, per il sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia, la presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30/3/2001,
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28/7/2008, n. 23,
- vista la legge regionale n. 14/2014,
- vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, "Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020 - 2022" della Regione Piemonte,
- vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000,
- Attestata regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

determina

- di approvare le istruzioni operative per la corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico, previsti dalle disposizioni a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, approvate dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 19-3033 del 26 marzo 2021;

-di approvare l'allegato 1 costituente il bando con le condizioni per la presentazione e le istruzioni applicative per le domande di contributo per l'attuazione di misure di prevenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire che per l'attuazione del suddetto programma viene previsto un contributo regionale fino ad un massimo di euro 300.000,00 decurtato dell'importo necessario al pagamento degli indennizzi per le predazioni previsti con bandi dedicati del 2021;

- di precisare che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, così come modificato con il Reg. (UE) n. 316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate né comunicate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione: <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

Allegato

ISTRUZIONI OPERATIVE

- 1) Beneficiari: hanno diritto agli aiuti gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico che esercitano il pascolo sul territorio della Regione Piemonte, iscritti all'Anagrafe Agricola regionale.
- 2) Allevatore: detentore dei capi riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
- 3) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione "Finanziamenti, contributi e certificazioni" alla voce Aiuti di stato, contributi regionali e indennizzi (NEMBO)", entro il **30 settembre 2021**, per:
 - la dotazione di sistemi di protezione per la stagione di pascolo 2021.
- 4) Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.
- 5) Il beneficiario per accedere al contributo non deve aver ricevuto sistemi di difesa attraverso il Progetto Life Wolf Alps nel corso del 2021.
- 6) L'aiuto è riconosciuto agli allevatori che adottano le misure preventive di cui all'allegato 1 della DGR n. n. 19-3033 del 26 marzo 2021:
 - a) recinzioni per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi secondo una delle tipologie descritte all'art. 8 di cui all'allegato 1 della DGR n. n. 19-3033 del 26 marzo 2021 o provvedere alla stabulazione notturna degli animali;
 - b) almeno due cani da guardiania (i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti esclusivamente alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei);
 - c) custodia degli animali da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale ovvero recinzioni per l'intera area di pascolamento secondo una delle tipologie descritte all'art. 8 di cui all'allegato 1 della DGR n. n. 19-3033 del 26 marzo 2021;
 - d) dissuasori faunistici che rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo.

Gli allevatori per poter accedere all'aiuto per la prevenzione devono obbligatoriamente assicurare la prescrizione di cui alla lett. c) e devono aver messo in atto almeno uno dei sistemi di difesa di cui alle lett. a) o b).

Gli allevatori si impegnano, in caso di controllo in loco, a dimostrare il possesso dei sistemi di prevenzione adottati o documentazione relativa all'utilizzo degli stessi durante il periodo di pascolamento.

- 7) Le caratteristiche tecniche dei metodi di prevenzione sono descritte all'art. 8 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021.
- 8) Sulla base dei sistemi di difesa adottati, e di avvenuta predazione, viene assegnato un punteggio al singolo allevatore, ad ogni punto dichiarato viene assegnato un valore in euro pari a 150,00€:

PARAMETRO	PUNTEGGIO
Montaggio recinzioni per il pascolo e/o il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi, stabulazione notturna dei capi (art. 8 dell'allegato	5

alla DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021)	
Presenza di cani da guardiania (minimo 2)	5
Presenza a custodia del gregge dell'allevatore, della famiglia o di suo personale	5
Allevamento con predazioni certificate (in ARVET) nel periodo 01/06/2020 – 31/05/2021	3
Utilizzo di dissuasori acustici e visivi	2

9) L'entità dell'aiuto per ogni allevatore, sarà determinata nell'ambito dell'ammontare complessivo, che per il 2021 è pari a 300.000,00 euro, decurtato dell'importo necessario al pagamento degli indennizzi per le predazioni (previsti con bandi dedicati del 2021), in base:

- alle richieste pervenute;
- al numero di impegni assunti nelle attività di prevenzione, di cui al punto 6);
- all'avvenuta predazione di capi in detenzione nel periodo definito dal bando;
- l'ammontare del premio non potrà comunque superare il tetto massimo di 3.000,00 euro e potrà subire delle riduzioni sulla base delle disposizioni dell'art. 10 dell'allegato alla DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021;
- non sono erogabili contributi alla prevenzione per gruppi di ovini, caprini, bovini, equini o di altre specie di interesse zootecnico con meno di 10 capi registrati nella BDN (se esiste per la specie allevata) alla data di apertura del bando;
- non sono erogabili contributi alla prevenzione se, a seguito dell'applicazione delle priorità di cui all'art. 10 dell'allegato 1 alla DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021, l'importo ammesso risulti inferiore a 100,00€.

10) Nel rispetto del massimale di 3.000,00 euro è riconosciuto inoltre un contributo del 60 per cento, oneri fiscali esclusi, a fronte della presentazione della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di copertura di responsabilità civile verso terzi per i cani da guardiania dichiarati in domanda (almeno 2).

In caso di superamento del budget disponibile l'importo sarà ridotto nella medesima percentuale dell'aiuto stabilita al punto 10 dell'allegato 1 alla DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021.

11) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità dal Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche", che provvederà inoltre a calcolare l'eventuale riduzione dell'importo nel caso di superamento del budget che per il 2021 è pari a 300.000,00 euro (inclusi gli indennizzi per le predazioni previsti dai bandi dedicati attivati nel 2021). Lo stesso Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche" approverà l'elenco dei beneficiari con gli importi ammissibili.

12) L'istruttoria delle domande di aiuto è affidata al Settore A1710C "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" che controllerà la sussistenza ed eventualmente l'entità del diritto all'aiuto in forma *de minimis*. Il Settore A1710C potrà effettuare in qualsiasi momento un controllo in situ, per verificare la presenza delle misure di difesa indicate in domanda. I controlli in situ dovranno comunque riguardare almeno il 5% delle domande di aiuto. In caso di esito negativo del controllo, l'allevatore perderà il diritto al beneficio. Al termine della fase istruttoria il Settore A1710C produrrà l'elenco di liquidazione.

13) Il Settore A1701B "Produzioni Agrarie Zootecniche", approverà il provvedimento di concessione al fine della liquidazione dell'aiuto in regime *de minimis* tramite l'ARPEA.

14) La non osservanza degli impegni stabiliti dalla DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021 e dalle presenti disposizioni, comporta la revoca dell'aiuto.

15) Sono esclusi dall'ammissione al presente aiuto tutti gli allevatori:

- le cui domande sono risultate finanziabili nei bandi P.S.R. per l'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani";

- che non sono in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sono stati sanzionati;
- che non esercitano il pascolo;
- che non riescono a dimostrare il possesso e l'utilizzo dei sistemi di difesa dichiarati in domanda.

16) Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito positivo di ammissibilità costituisce avvio del procedimento di istruttoria.

17) Per tutto quanto non specificato nel presente allegato si fa riferimento all'allegato 1 della DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021.